

ISTRUZIONI TECNICHE, LINEE GUIDA, NOTE E MODULISTICA



**GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEL
D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 (L. N. 120/2020)**

Ottobre 2020

A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale ANCI

in collaborazione con **Antonio Di Bari** – Responsabile Dipartimento Servizi Pubblici Locali e Partecipate, Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Infrastrutture, Porti e Aeroporti; **Maria Rosaria di Cecca** – Responsabile Ufficio Affari Istituzionali – Guglielmina Olivieri Pennesi Responsabile Ufficio Appalti e

Riccardo Narducci – Studio Narducci

INDICE

PREMESSA	4
CAPITOLO I AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	5
PARAGRAFO 1 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA	5
PARAGRAFO 2 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA	10
PARAGRAFO 3 ELEMENTI COMUNI AGLI APPALTI SOTTO E SOPRA SOGLIA	16
3.1 Responsabilità erariale del RUP.....	16
3.2 Causa di esclusione e risoluzione del contratto per inadempimento	17
3.3 Raggruppamenti temporanei di imprese	17
PARAGRAFO 4 IL DURC	17
CAPITOLO II ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO.....	21
PARAGRAFO 1 PROCEDURE DI APPALTO E NORMATIVA ANTIMAFIA.....	21
PARAGRAFO 2 CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI	24
PARAGRAFO 3 SOSPENSIONE DI UN'OPERA PUBBLICA	26
PARAGRAFO 4 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	29
PARAGRAFO 5 FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE	32
CAPITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI.....	35
PARAGRAFO 1 GARE IN CORSO	35
PARAGRAFO 2 LAVORI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 76/2020.....	37
PARAGRAFO 3 ULTERIORI NORME URGENTI	38
PARAGRAFO 4 LE PROROGHE DI ALCUNE NORME DEL DECRETO "SBLOCCACANTIERI"	42
PARAGRAFO 5 I COMMISSARI STRAORDINARI.....	44
MODULISTICA	50
1. SCHEMA-TIPO DI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER SERVIZI E FORNITURE	50
2. SCHEMA DI AVVISO PREORDINATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, CODICE DEI CONTRATTI E ART. 1, C.1, LETT. B), D.L. N.76/2020 E SMI.....	54
3. AVVISO DI AGGIUDICAZIONE	61
APPENDICE A) FAQ	63

PREMESSA

Negli obiettivi del Governo, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività d'impresa.

Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedurali e responsabilità;
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Nella materia dei contratti pubblici, il provvedimento è strutturato con norme aventi carattere derogatorio alla disciplina ordinaria del Codice dei Contratti (circa 15) e ad efficacia temporale limitata nel tempo (31 dicembre 2021) e disposizioni che invece introducono modifiche "a regime" dello stesso (circa 13) cui si aggiungono una serie di proroghe di "sospensioni" dell'efficacia di alcune norme, come quella sul divieto di appalto integrato e dell'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo.

Rinviando alla lettura del Quaderno gli approfondimenti sulle novità più significative, va rilevato che la legge di conversione del decreto-legge ha introdotto correttivi significativi: l'estensione dell'efficacia temporale delle norme derogatorie (31 dicembre 2021 in luogo del 31 luglio); abbassamento della soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi (da 150.000€ a 75.000€), inserimento di forme di pubblicità/trasparenza per la negoziata con la procedura in deroga.

In definitiva, trattasi di un intervento normativo che innova, nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, il metodo organizzativo e gestionale degli appalti di lavori, servizi e forniture, con forme di responsabilità legate a tempi più ristretti per la definizione dei procedimenti e accelerazione del contenzioso.

Il Manuale, snello e di facile consultazione, offre pertanto un'analisi e un approfondimento dei più importanti argomenti oggetto dell'intervento normativo *de quo*, per supportare i Comuni nella prima attuazione dei nuovi modelli operativi ed è arricchito, come sempre, da schemi di provvedimenti gestionali relativi in particolare alle procedure di affidamento diretto e negoziate senza bando, nonché dalle risposte già fornite da ANCI ai quesiti posti da operatori e amministratori locali a far data dall'entrata in vigore del provvedimento.

Entrata in vigore

Ai fini dell'applicazione di alcune delle norme contenute nelle disposizioni in esame occorre fare riferimento all'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, e/o della relativa legge di conversione n. 120. Si ricorda pertanto che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, è entrato in vigore il 17 luglio.

La legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, è entrata in vigore il 15 settembre.

CAPITOLO I

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 trattano rispettivamente di:

- a) procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia,
- b) procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sopra soglia.

A tal proposito, si ricorda che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L. n. 279/23 dei Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, sono state modificate le soglie relative alle direttive in materia di appalti e concessioni, per il biennio 2020-2021.

Le nuove soglie sono pertanto le seguenti, e sono riferite ai soli settori ordinari:

- **euro 5.350.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **euro 139.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- **euro 214.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (art. 3, c. 1, lett. b, del Codice);
- **euro 750.000** (inalterato) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice.

PARAGRAFO 1

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

Come già ricordato, l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'articolo 36 del Codice dei contratti.

La finalità è quella *“di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19”*.

Si riporta di seguito la norma ed il relativo commento di analisi e approfondimento.

Articolo 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e

4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Commento di analisi e approfondimento

La disposizione in commento prevede che **fino al 31 dicembre 2021** ci sia una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti c.d. sottosoglia di cui all'articolo 36, comma 2, (contratti sottosoglia/fasce di importo) e 157, comma 2, (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell'esecuzione) del Codice dei contratti.

La deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica ai procedimenti in cui *la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento* sia stato adottato entro il **31 dicembre 2021**. **Trattasi pertanto di una disciplina derogatoria che può andare oltre il predetto termine di scadenza se esiste una determina a contrarre o qualsiasi altro atto prodromico all'avvio del procedimento.**

In merito al problema interpretativo sull'obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto in commento, si sottolinea come la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, sembra far propendere per l'obbligo, tuttavia si ritiene che – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento – è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (vedi parere ANAC del 4 agosto 2020).

Al fine di accelerare il più possibile gli acquisti di lavori, beni e servizi, sono previsti dei vincoli temporali ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione a decorrere dall'avvio del procedimento con determina a contrarre: **due mesi per gli**

affidamenti diretti; quattro mesi per le procedure con confronto competitivo.

Viene introdotta la possibile responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso. Nel caso in cui, invece, tali ritardi siano imputabili all'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà procedere all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento (vedi di seguito approfondimento specifico al paragrafo 3).

Si rileva che la legge di conversione ha introdotto novità significative per quanto riguarda le soglie degli affidamenti diretti in deroga.

In particolare, **l'affidamento diretto, con le modifiche della legge di conversione**, è previsto per:

- lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, per importi inferiori a 75.000,00 euro (v. Tabella 1).

Si ritiene che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non comporta un obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia. Non può condividersi dunque la tesi in base alla quale il mancato richiamo alla locuzione contenuta nell'articolo 36 comma 2 "*senza previa consultazione di uno o più operatori economici*" equivalga ad imporre un confronto competitivo, poiché nell'affidamento diretto c.d. puro di che trattasi, la modalità di scelta del contraente è rimessa alla valutazione del RUP che avrà l'obbligo di motivare tale scelta. Peraltro, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa *ratio legis* che introduce una deroga per velocizzare e semplificare gli affidamenti.

La procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti - nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate - è prevista per l'affidamento di:

- a) **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti (214mila euro circa)**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- b) **per lavori di importo pari o superiore a 150mila e inferiore 350mila euro** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c) **lavori di importo pari o superiore a 350mila euro e inferiore a un milione di euro** previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) **lavori di importo pari o superiore a 1 milione a fino alla soglia comunitaria (5,35 mln)**, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (v. Tabella 1).

Come accennato, la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), deve avvenire nel rispetto di un **criterio di rotazione** degli inviti, che tenga conto anche della **diversa dislocazione territoriale** delle imprese.

In riferimento a tale ultimo elemento richiesto ossia la diversa dislocazione territoriale, va rilevata l'ambiguità della formulazione che non si comprende se sia riferita alla necessità di favorire le imprese localizzate sul territorio dove deve essere eseguito l'appalto o, al

contrario, ad una differenziazione di inviti ad imprese che operano in parti diverse del territorio nazionale.

In ossequio al principio della trasparenza e rotazione degli inviti, le stazioni appaltanti danno notizia dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sui propri siti internet.

Obbligatorio anche pubblicare i risultati della procedura di affidamento, con l'elenco dei soggetti invitati, fatta eccezione per affidamenti diretti inferiori a 40mila euro per cui, come si dirà in seguito, viene introdotta una modifica a regime del Codice.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre c.d. "semplificata" che contenga gli elementi essenziali di cui all'articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti.

Per gli affidamenti da effettuarsi tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, la norma in commento prevede che le stazioni appaltanti **possano procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il criterio del prezzo più basso.**

Torna quindi l'equivalenza nell'adozione dei due criteri di aggiudicazione con la sola eccezione di cui si dirà di seguito.

Nel caso di aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia così come individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97 del Codice dei contratti, **anche** qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò significa che, per far scattare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, è sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via ordinaria.

Come accennato, la piena discrezionalità nella scelta dei due criteri di aggiudicazione trova la sua eccezione nell'articolo 95, comma 3, che la legge di conversione conferma invece come unico criterio di aggiudicazione, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i seguenti contratti:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/16;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Per le modalità di affidamento di cui alla disposizione in commento, le Stazioni appaltanti non richiedono le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta ed in tal caso l'importo è dimezzato rispetto a quanto previsto dall'articolo 93.

Le disposizioni in commento si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, fino all'importo di 750.000 euro, nonché (comma 5ter) alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino alla soglia comunitaria.

Infine, con l'inserimento del comma 5bis, da parte della legge di conversione, viene

introdotta – a regime – la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati per gli affidamenti diretti fino a 40mila euro, come già previsto nella fase transitoria nel comma 2. Viene infatti modificato, a regime, il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.

TABELLA 1

N.	Importo dell'appalto	Modalità
1	- lavori fino a 150.000 euro; - forniture e servizi fino a 75.000 euro; - servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro.	Affidamento diretto
2	- lavori da 150.000 a 350.000 euro; - servizi e forniture da 75.000 euro a soglia; - servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo da 75.000 euro a soglia	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici
3	- lavori da 350.000 a 1 milione di euro	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 10 operatori economici
4	- lavori da 350.000 euro a soglia	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 15 operatori economici

PARAGRAFO 2

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

L'articolo 2 del D.L. n. 76/2020 contiene misure di incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione di contratti sopra soglia.

Anche in questo caso la norma ha natura transitoria in quanto si applica alle procedure di affidamento i cui atti di avvio del procedimento siano adottati entro **il 31 dicembre 2021**.

Si riporta di seguito la norma con il relativo commento di analisi e approfondimento.

Art. 2.

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente

sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto.

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché, per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di

lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Commento di analisi e approfondimento

La disposizione in commento, come già detto, disciplina le procedure straordinarie e transitorie per gli affidamenti c.d. sopra soglia **fino al 31 dicembre 2021**. Il procedimento **deve chiudersi entro sei mesi dall'avvio delle procedure** e anche in questo caso si introduce la **responsabilità per danno erariale del RUP** nel caso di mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, siano imputabili all'operatore economico, la SA provvederà all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Le norme derogatorie **si applicano, come detto, per determine a contrarre o altri atti di avvio dei procedimenti adottati (a seguito della modifica introdotta con la legge di conversione) entro il 31 dicembre 2021**. Valgono le stesse considerazioni già fatte per le procedure sottosoglia e quindi l'ultrattività rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021 nel caso di determine a contrarre ovvero atti prodromici di avvio del procedimento adottati entro la medesima data.

La norma prevede che, **come regola generale, la procedura da adottare** per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, **sia quella ordinaria**, ossia la procedure aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura

competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o il **dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Unica deroga prevista con il richiamo all'articolo 8 dello stesso decreto in commento è la riduzione, per motivi di urgenza dei seguenti termini per la ricezione delle offerte:** *articoli 60, comma 3 (non meno di 15 gg. per le procedure aperte); 61, comma 6 (non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall'invito per ricezione offerte nelle procedure ristrette), 62, comma 5 (30 gg. dall'invito oltre ulteriori riduzioni per le procedure di negoziazione con invito) e 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

La disposizione amplia, poi, l'ambito di utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle procedure negoziate senza bando, stabilendo che, per realizzare opere o eseguire servizi anche di ingegneria e architettura - pari o superiori alle soglie comunitarie - necessarie ad affrontare l'emergenza legata al COVID-19, che non consentono il rispetto dei termini anche abbreviati, possano ricorrere appunto a tale procedura di cui all'art. 63 (per i settori ordinari) e all'art. 125 (per i settori speciali) del codice contratti.

Va rilevato che tale procedura, in realtà, è già prevista dal Codice dei Contratti e la peculiarità consiste nel collegamento che il legislatore fa tra l'estrema urgenza del Codice e la pandemia da COVID-19.

La legge di conversione ha introdotto due novità: la prima attiene alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. Tale introduzione mal si concilia, a dire il vero, con la natura della procedura stessa, caratterizzata proprio dall'assenza di pubblicità a causa dell'emergenza e riprende la modifica già introdotta dalla legge di conversione per la procedura negoziata sotto soglia. Riteniamo, anche in questo caso, trattarsi di una forma di pubblicità/trasparenza utile ad una sorta di controllo da parte degli operatori e della comunità in generale sull'operato della PA.

La seconda novità è quella che estende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando all'affidamento di esecuzione lavori, servizi e forniture, anche ad operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa e che abbiano stipulato accordi di programma con PA ex articolo 252bis del Codice dell'Ambiente (bonifica dei siti inquinati) prima dell'emergenza COVID.

Di sicuro la previsione più innovativa dell'articolo in commento è quella (comma 4) che introduce una deroga generalizzata al Codice dei Contratti (ad eccezione dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42) e ad altre disposizioni (tranne quelle penali, del subappalto e delle direttive comunitarie), per una serie di contratti che il legislatore dell'emergenza ha definito come "strategici" per la ripresa economica del Paese.

La parte centrale del comma in commento, infatti, prevede che la c.d. deroga generalizzata è destinata ad operare – sempre nel periodo emergenziale – *“nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFIMit 2017 -2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi”,* nonché *“agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici*

destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente".

Non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all'articolo 80 (vedi relazione del Presidente dell'ANAC in occasione dell'audizione presso le Commissioni Riunite 8^a e 1^a del Senato della Repubblica sul provvedimento) che devono sempre essere posseduti e, di conseguenza, anche istituti come l'avvalimento. Infine, non è possibile derogare le norme in materia di sub appalto. Sul punto non è chiaro se tale richiamo si riferisca alla disciplina comunitaria o a quella nazionale, già oggetto di procedura di infrazione della Commissione Europea.

Infine, si sottolinea, come già rilevato da alcuni autorevoli commentatori, che l'esemplificazione contenuta nella disposizione in commento consenta di applicare tali procedure derogatorie a tutti gli interventi (***verosimilmente anche a quella sottosoglia***) relativi all'edilizia scolastica universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, ecc., rimettendo tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Per ogni procedura è nominato un RUP che valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto.

Gli atti delle Stazioni Appaltanti devono essere pubblicati sui siti istituzionali nella sezione "Amministrazione trasparente". In particolare, tale previsione (comma 6) ha la funzione di rammentare le norme già in essere in materia di obblighi di pubblicazione, mediante il rinvio alle disposizioni relative. Si prevede che gli atti adottati ai fini dell'affidamento di contratti sopra soglia siano pubblicati e aggiornati sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti con applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Il rinvio generico al D. Lgs. n. 33 sembra quindi riferirsi, per un verso, ai principi generali in materia quali la qualità delle informazioni (art. 6), la decorrenza (con riguardo alla tempestività) e durata (art. 8) ecc., mentre da un punto di vista più puntuale, all'articolo 23 circa la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente, e dell'articolo 37. Quest'ultimo rinvia:

- all'articolo 1, c. 32 della legge n. 190/2012 che, relativamente ai procedimenti di scelta del contraente, impone la pubblicazione sui siti web istituzionali della struttura proponente; dell'oggetto del bando; dell'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; dell'aggiudicatario e relativo importo di aggiudicazione; dei tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; degli importi delle somme liquidate.

Inoltre, il comma 6 sopra citato rinvia quanto agli obblighi di pubblicazione, all'articolo 29, c. 1 del Codice dei contratti per il quale:

«Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

La norma prevede che gli atti pubblicati devono riportare, prima dell'intestazione o in

calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

È prevista inoltre, la pubblicazione nella medesima sezione del sito, dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della esecuzione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DELLE PROCEDURE APPLICANDO I TERMINI RIDOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8

N.	Procedura	Termini	
1	Procedura aperta (art. 60)	di presentazione dell'offerta	non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
2	Procedura ristretta (art. 61)	a) di ricezione della domanda di partecipazione	non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
		b) di ricezione delle offerte	non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
3	Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)	a) di ricezione della domanda di partecipazione	non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
		b) di ricezione delle offerte	non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Per effetto del rinvio all'art. 61, Codice, è consentito alla s.a. di fissare un identico termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati; in assenza di accordo il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
4	Dialogo competitivo (art. 64)	Il rinvio all'art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 non contiene alcuna disposizione sulla riduzione dei termini previsti nella fase transitoria. Pertanto, sembra applicarsi, anche in considerazione delle caratteristiche della procedura, il termine considerato minimo dalla norma, di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara	
5	Procedura negoziata senza bando (art. 63)	La norma non prevede alcun termine per la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara e, quando previsto, per la ricezione delle domande di partecipazione. Stabilisce che la procedura si applica quando in presenza delle "condizioni di legge" i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati	

PARAGRAFO 3

ELEMENTI COMUNI AGLI APPALTI SOTTO E SOPRA SOGLIA

Come già sottolineato nel commento precedente, le procedure di aggiudicazione degli appalti, nel periodo transitorio dettato dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 presentano elementi comuni riferiti sia agli appalti sotto soglia che a quelli di valore superiore che saranno affrontati in questo paragrafo.

3.1 Responsabilità erariale del RUP

Ferma restando la certezza dei tempi dei procedimenti, il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Pertanto, con riguardo al RUP sono valutati ai fini della responsabilità per danno erariale:

- il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto;
- il tardivo avvio della esecuzione.

Con riguardo alla responsabilità per danno erariale, la relativa disciplina, contenuta nell'articolo 1, c. 1, della legge n. 20/1994 è stata integrata dall'articolo 21 del decreto Semplificazioni. Per effetto di tale integrazione, fermo restando il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, si precisa che *“la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”*. La relazione illustrativa al D.L. n. 76/2020 precisa che la volontà del legislatore è quella di considerare il dolo riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e quindi valutato secondo l'art. 43 c.p., e non secondo la disposizione civilistica dell'art. 2043 c.c. Pertanto, secondo la norma del c.p., il dolo è costituito da due componenti:

- la cosiddetta “previsione”, che consiste nella pianificazione dell'azione od omissione volta a creare l'evento dannoso;
- la “volontà” consapevole, cioè la decisione di realizzare effettivamente il comportamento volto alla realizzazione del fatto dannoso o pericoloso.

La seconda parte dell'articolo 21 del D.L. n. 76/2020 ha natura transitoria e riguarda i fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) al 31 dicembre 2021. In questo periodo temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, si limita ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Precisa la norma che questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

Ai fini di una compiuta illustrazione degli elementi del dolo e colpa grave, si rimanda alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per l'Umbria, n. 67/2019, di cui si

riportano alcuni passaggi: «*Il dolo consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell'evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all'Amministrazione..., mentre la colpa grave (generalizzata dall'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al tempo della condotta e non ex post) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell'errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio..., ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza...*».

3.2 Causa di esclusione e risoluzione del contratto per inadempimento

Nel caso in cui i ritardi siano imputabili all'Operatore Economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Riguardo ai ritardi che costituiscono causa di esclusione dalla procedura dell'Operatore Economico, l'ipotesi può essere compresa tra i “*gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*” di cui all'articolo 80, c. 5, lett. c) del Codice, oggetto di Linee guida dell'ANAC n. 3. L'Autorità considera quale grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara l'adozione di comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario.

Gli inadempimenti suddetti sono segnalati all'Autorità anticorruzione, a termini dell'articolo 80, c. 12 del Codice, e del Regolamento della stessa Autorità del 29 luglio 2020, che disciplina i casi che vanno inseriti nel Casellario informatico, Sezione B, tra cui:

- le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico;
- le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio.

3.3 Raggruppamenti temporanei di imprese

L'articolo aggiuntivo 2bis dispone che alle procedure di affidamento sottosoglia o soprasoglia possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese.

Non sono espressamente previste dalla norma altre categorie plurisoggettive di operatori economici in forma aggregata.

PARAGRAFO 4

IL DURC

L'articolo 8, ai commi 10 e 10bis del decreto *de quo*, procede a definire la validità del Documento di regolarità contributiva in relazione alle norme in materia di sospensione e proroga dei termini dei procedimenti amministrativi.

Si riporta di seguito il testo dei commi 10 e 10 bis del citato articolo 8 con la relativa

analisi e approfondimento.

Articolo 8.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

.....

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

10 bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente.

Commento di analisi e approfondimento

Ai fini della validità del DURC, il comma in esame fa riferimento all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020 ove, al comma 2, si dispone che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..., in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.

Si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, per 6 mesi, quindi fino al 31 luglio. Successivamente tale termine è stato prorogato al 15 ottobre 2020 dall'articolo 1, c. 3 del D.L. n. 83/2020 e, infine, al 31 gennaio 2021 dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

L'articolo 8, c. 10, del decreto *de quo* dispone che *“in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva... ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”*.

Si determina pertanto un doppio regime in materia di Durc:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, e per il rilascio dell'attestazione SOA, i documenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati di diritto fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dal termine dello stato di emergenza fissato al 30 luglio). La

proroga non termina il 13 gennaio 2021 (90 dal termine dello stato di emergenza fissato al 15 ottobre): infatti l'articolo 1, c. 4 del D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 ha disposto che i termini previsti da norme diverse da quelle riportate nell'allegato 1 allo stesso D.L. n. 83, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, *“non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020 e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”*.

L'allegato 1 al D.L. n. 83 citato non comprende l'articolo 103, comma 2 del D.L. n. 18, e pertanto i Durc che hanno scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 hanno validità fino al 31 luglio 2020, fatta salva la proroga di 90 giorni disposta dall'art. 103, c. 2, fino al 29 ottobre;

b) in caso di selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal D.L. n. 76/2020 non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 relative alla proroga oltre la data del 31 luglio dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Ciò comporta che le stazioni appaltanti, a decorrere dal 17 luglio (entrata in vigore del D.L. n. 76/2020), effettuano la verifica della regolarità contributiva secondo il decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2015 e la circolare Inps n. 126 del 2015.

In ogni caso, l'esito positivo della verifica di regolarità genera un documento con validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (D.M. 30 gennaio 2015).

A tal proposito, l'INAIL ha inserito nella home page del servizio Durc on line il seguente messaggio (contenuto anche nella istruzione operativa INAIL del 3 agosto 2020): *“Si comunica che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art. 81 co. 1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020. Pertanto, nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc in corso di validità e in mancanza quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Inoltre, l'art. 8 co. 10 DL 76/2020 ha stabilito che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dallo stesso DL 76/2020 è richiesto il Durc, le SA/AP precedenti non possono utilizzare il Durc con validità prorogata. In questi casi la richiesta del Durc deve essere effettuata secondo le ordinarie modalità del DM 30/1/2015”*.

Dello stesso tenore il messaggio INPS n. 3089 del 10 agosto 2020 che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, primo periodo, in tema di validità prorogata dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni precedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto di appalto.

Il comma 10bis, inserito dalla legge di conversione, prevede l'aggiunta di un documento da produrre da parte dell'operatore economico. **Oltre al DURC, infatti, si prevede un documento che attesti la congruità dell'incidenza della mano d'opera** – riguardante lo specifico intervento – **secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del Lavoro**, da adottare entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

Sono escluse da tale disposizione le procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro sopramenzionato.

CAPITOLO II

ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO

PARAGRAFO 1

PROCEDURE DI APPALTO E NORMATIVA ANTIMAFIA

L'articolo 3 del decreto *de quo*, con il fine di semplificare l'applicazione delle norme del Codice antimafia approvato con il D.Lgs. n. 159/2011, introduce disposizioni di carattere transitorio applicabili fino al 31 dicembre 2021.

La prima parte della norma riguarda i procedimenti su istanza di parte ad oggetto erogazione di benefici, contributi, sovvenzioni, ecc., la seconda parte è invece dedicata allo specifico settore dei contratti pubblici.

Di seguito si riporta la norma ed il relativo commento di analisi ed approfondimento.

Art. 3.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.

2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni Sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.»

Commento di analisi e approfondimento

La procedura dell'informativa antimafia liberatoria "provvisoria" è stata proposta da ANCI al fine di accelerare l'esecuzione dei contratti pubblici e consente di stipulare i contratti di appalto anche senza certificazione antimafia che può esser acquisita successivamente e, in caso di misura interdittiva, è previsto il recesso unilaterale dal contratto.

Fino al 31 dicembre 2021:

- in caso di istanza di parte finalizzata all'erogazione di somme o benefici economici

ricorre sempre il caso dell'urgenza nel caso in cui, a seguito di accesso alla BDNA, non vi sia il rilascio immediato della informativa liberatoria provvisoria. Ciò consente di attribuire agevolazioni, contributi, finanziamenti sotto condizione risolutiva.

- per quanto riguarda invece l'acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all'affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando (ed è questa la novità) l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.

Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsi **entro sessanta giorni**.

È prevista la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Qualora la documentazione successivamente acquisita accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del valore rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Con un decreto del Ministero possono essere adottate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia e relativi adempimenti.

Viene introdotto un nuovo art. 83 bis (protocolli di legalità) al d.lgs n. 159/2011 con l'intento di adottare efficaci misure di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto in queste fasi emergenziali e post emergenziali che rappresentano occasioni appetibili per compiere illeciti. La norma così inserita risponde anche alle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020.

I protocolli di legalità vengono sottoscritti dal Ministero dell'Interno non solo con soggetti istituzionali, ma anche con imprese di rilevanti dimensioni, con associazioni di categoria e **con le Organizzazioni Sindacali** al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia a fattispecie ulteriori rispetto a quelle attualmente considerate dalla legge. *È inoltre statuito che le SA dovranno prevedere nei bandi, avvisi o lettere di invito, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione dei contratti.*

Se i Protocolli di legalità non costituiscono una novità per i Comuni, lo è invece la previsione di una sostanziale equipollenza dell'iscrizione nelle c.d. *white list* con quella negli albi di cui al decreto-legge n. 189/2016, sostanzialmente (esecutori dei lavori di cui al sisma 2016) per il rilascio dell'informativa antimafia in tutti i casi in cui la stessa sia richiesta.

Nel riquadro che segue si riassumono brevemente i documenti richiesti per l'antimafia ai fini della sottoscrizione di contratti pubblici.

La documentazione antimafia richiesta per la stipula dei contratti pubblici è costituita:

a) dalla comunicazione antimafia: consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia. È richiesta per i contratti di valore superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria (artt. 83 e 91 Codice antimafia);

b) informazione antimafia: consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, e nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese. È richiesta per i contratti di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, e per i sub contratti di valore superiore a 150.000 euro, ai fini della loro autorizzazione.

PARAGRAFO 2

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI

L'articolo 4 del decreto ha ad oggetto proprio la conclusione dei contratti e nuove regole per il contenzioso. Può essere distinto in **due parti**: la prima ha la finalità di imprimere un'accelerazione alla stipulazione dei contratti, la seconda – come richiesto anche da ANCI– introduce una serie di norme per rendere ancora più veloce il c.d. rito appalti nel processo amministrativo estendendo in via ordinaria a tutte le procedure alcune norme processuali specifiche in tema di giudizio cautelare ad oggi previste solo per la legge obiettivo.

Di seguito si riporta la norma ed il relativo commento di analisi e approfondimento.

Art. 4

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.».

2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato

con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole « , ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, »;

b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. ».

Commento di analisi e approfondimento

La disposizione in commento innova alcune norme sia del Codice dei Contratti che del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2020), al fine di accelerare la sottoscrizione dei contratti anche in caso di ricorso giurisdizionale.

Infatti, la mancata stipulazione del contratto entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione deve essere motivata e valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente.

La mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce fatto idoneo a giustificare né la sospensione della procedura di appalto né la mancata stipulazione del contratto.

In particolare, al fine di evitare la c.d. sospensiva delle procedure di aggiudicazione, viene specificato che alle aggiudicazioni degli appalti previste dal decreto semplificazioni si applichi la norma del codice del processo amministrativo che impone al magistrato di valutare tutti gli interessi delle parti e l'interesse nazionale alla rapida realizzazione dell'opera e dell'interesse dell'aggiudicatario alla rapida prosecuzione delle opere previste agli artt. 1 e 2 del decreto.

In caso di ricorso avverso le procedure derogatorie sottosoglia del decreto ovvero gli affidamenti delle opere emergenziali, si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo che limitano fortemente la possibilità di concessione di misure cautelari, nonché prevedono limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata legittimità dell'aggiudicazione.

Apportate modifiche "a regime" all'articolo 120 del codice del processo amministrativo, specificando che si procede di norma alla definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare **su richiesta congiunta delle parti di limitare la decisione ad un'unica questione, ovvero in casi compatibili, in relazione alla complessità della causa.**

Viene infine ridotto a 15 giorni (da 30) il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio che decorre dall'udienza in discussione, solo quando la stesura delle motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo del suddetto termine, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.

PARAGRAFO 3

SOSPENSIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

L'articolo 5 del decreto *de quo* introduce una deroga di natura transitoria all'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, limitando, fino al 31/12/2021, la possibilità di ricorrere alla sospensione dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, anche se già iniziati.

Di seguito si riporta la norma ed il relativo commento di analisi ed approfondimento.

Art. 5.

Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica

di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Commento di analisi ed approfondimento

La disposizione in commento prevede che, **fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, la sospensione dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria possa avvenire solo ed esclusivamente per ipotesi tassative (comma 1).**

Nello specifico per:

- a) applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico tali da incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, insuperabili per disaccordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è disposta dal RUP, ma secondo procedure e specifiche previste nell'articolato, con l'intervento anche del collegio consultivo tecnico.

Tale procedura si applica anche in caso di sospensione dell'esecuzione dei lavori in applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE, di cui alla succitata lettera a) del comma 1 nonché in caso di ritardo superiore ad almeno 30 gg l'anno e la SA potrà, previo parere del collegio consultivo tecnico, sostituire l'impresa designata, ricorrendo alle diverse alternative previste dalla norma al comma 4, secondo le specifiche indicate nell'articolato.

È stata poi introdotta una disposizione a tutela dei lavoratori che consiste nella possibilità, per l'impresa subentrante, di proseguire i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore, qualora siano privi di occupazione.

Al ricorrere delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione dell'opera per gravi ragioni di pubblico interesse (comma 1 lettera c), il collegio consultivo tecnico dovrà intervenire entro 15 giorni dalla sospensione e, previo accertamento dei presupposti, dovrà indicare le modalità con cui proseguire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Nell'ipotesi in cui il contratto, per qualsiasi motivo, ivi incluse le situazioni di entrata in procedura fallimentare dell'impresa (anche in caso di concordato con continuità aziendale) non possa proseguire con il soggetto designato ovvero l'impresa sia in ritardo non giustificato nella realizzazione dell'opera (per un numero di giorni pari ad almeno 30 giorni per ogni anno da calcolarsi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione), le Stazioni Appaltanti, previo parere del Collegio consultivo tecnico, dichiarano senza indugio la risoluzione del contratto.

Successivamente alla risoluzione del contratto le Stazioni Appaltanti realizzano i lavori attraverso una delle seguenti modalità:

- 1, esecuzione dei lavori in via diretta, anche avvalendosi, nei casi consentiti, di altri enti o società pubbliche;
2. interpello degli altri soggetti in graduatoria se tecnicamente ed economicamente possibile alle stesse condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

3. indizione di una nuova procedura di gara;
4. proposta di un commissario straordinario su nomina governativa di cui all'articolo 4 del decreto Sbloccacantieri (dl n. 32/2019 e ss.mm.ii.)

Si precisa che le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o altro soggetto per sospendere l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera tranne che nell'ipotesi in cui sussistano i casi di sospensione previsti dal comma 1.

PARAGRAFO 4

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 reintroduce nell'ordinamento un ulteriore strumento di risoluzione delle controversie che si va ad affiancare agli istituti già previsti dal Codice (accordo bonario, transazione, arbitrato e pareri di precontenzioso ANAC).

Si rammenta che l'istituto era stato già introdotto dall'articolo 207 del Codice dei contratti, quindi abrogato dal D.Lgs. n. 56/2017, e riproposto nel decreto sblocca cantieri n. 32/2019, le cui disposizioni sono state abrogate per effetto della nuova disciplina in commento.

Si riporta, dunque, di seguito la norma con il relativo commento di analisi ed approfondimento.

Articolo 6

Collegio Consultivo tecnico

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni

informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono

essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Commento di analisi ed approfondimento

La disposizione prevede, **fino al 31 dicembre 2021, l'obbligatorietà della costituzione di un Collegio consultivo tecnico, presso ogni stazione appaltante, per la realizzazione di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie (art. 35 del codice)**, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'opera. Il Collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Il CCT obbligatorio per la fase dell'esecuzione è formato a scelta della S.A. da tre, o cinque componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. La norma indica i criteri di individuazione dei componenti e di scelta del presidente, nonché i casi di mancato accordo delle parti sulla figura del presidente. Fra i requisiti per i membri del collegio consultivo è stata specificata la possibilità di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni, che ha sostituito la precedente pratica professionale quinquennale.

Il CCT facoltativo per la fase antecedente l'esecuzione del contratto è formato da tre componenti le cui modalità di nomina sono previste dalla norma. Precisa la norma (c. 5) che le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico pre-esecuzione non sono incompatibili con quelle di componente del collegio obbligatorio.

Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Nelle ipotesi di collegio obbligatorio, lo stesso può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Alcune funzioni sono individuate facendo riferimento all'articolo 5 dello stesso D.L. n. 76/2020, e si sostanziano:

- nella materia della sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica per i seguenti motivi:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, quando non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Nel caso di cui alla lettera a), quando la prosecuzione dei lavori non sia possibile con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del CCT, dichiara senza indugio

la risoluzione del contratto che opera di diritto, e individua una alternativa alla prosecuzione dell'appalto tra quelle individuate dal citato articolo 5.

Nei casi di cui alle lettere b) e d), su determinazione del CCT, le stazioni appaltanti autorizzano la prosecuzione dei lavori salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione medesima.

Nel caso di cui alla lettera c) il CCT adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori;

- nelle funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro quindici giorni dalla data della comunicazione dei quesiti, con succinta motivazione. In casi complessi le decisioni sono adottate entro 20 giorni dalla comunicazione dei quesiti.

Le determinazioni del CCT hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, il quale prevede che, con espressa disposizione scritta, le parti possano stabilire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis in tema di efficacia del lodo (con effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. L'articolo in esame stabilisce inoltre che il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente in presenza delle condizioni dettate dallo stesso articolo.

La norma infine prescrive che l'inosservanza delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; la formulazione della norma sembra quindi presumere la necessità di valutare il "grave inadempimento", da accertare a termini degli articoli 94 e seguenti del Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016.

Diversamente, l'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

PARAGRAFO 5

FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE

L'articolo 7 del provvedimento istituisce un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Di seguito si riporta la norma ed il commento di analisi ed approfondimento.

Articolo 7

Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per

temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziato nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

A) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

B) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commento di analisi ed approfondimento

La disposizione in commento istituisce un **Fondo**, nello stato di previsione del MIT e a decorrere dall'anno 2020, che potrà essere utilizzato **per opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie**, per evitare che tali opere si blocchino per la mancanza temporanea di risorse pubbliche, causate da “*maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali*”.

Il fondo non può essere attivato per finanziare nuove opere e il suo utilizzo non può essere reiterato, salvo il caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato come definito dal comma 3, dal quale risulti un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Il Fondo è altresì alimentato:

- a. dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo,
- b. dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del fono alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione

Il fondo stanziato **per l'anno 2020** ammonta a **30 milioni di euro**, e il relativo utilizzo e modalità di accesso sono demandate a un Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2020. Le risorse del fondo sono assegnate dal MIT nei limiti delle disponibilità annuali, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente.

In sede di conversione, è stata inoltre prevista, presso il Ministero delle infrastrutture, la costituzione di un fondo, di 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro con decorrenza dal 2022, finalizzato all'aggiornamento professionale dei RUP.

CAPITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

PARAGRAFO 1

GARE IN CORSO

Come più volte ricordato, il D.L. n. 76/2020 è finalizzato ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, sulla base di una disciplina di **natura transitoria**, applicabile agli appalti regolati dal Codice dei contratti pubblici.

Fermo restando dunque che alle procedure di gara avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (17 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, si applicano le regole dettate dagli articoli 1 e 2 dello stesso D.L., come illustrate precedentemente, lo stesso provvedimento detta anche disposizioni riferite **alle gare** in corso con riguardo:

- a) a procedure di appalto pendenti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto n. 76;
- b) ad appalti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto n. 76 sono stati già inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non sono scaduti i relativi termini;
- c) a tutte le procedure di appalto avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 76 e fino alla data del 31 dicembre 2021.

La relativa disciplina è contenuta **nell'articolo 8, commi da 1 a 3** che si riporta di seguito con il commento di analisi ed approfondimento.

Art. 8.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità

dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

Commento di analisi ed approfondimento

Rispetto a tali procedure, **fino al 31 dicembre 2021:**

1. è autorizzata sempre, **per i lavori, la consegna in via d'urgenza e per i servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80;**
2. la stazione appaltante può prevedere l'obbligo per l'operatore economico di effettuare il sopralluogo, a pena esclusione, **esclusivamente nei casi di particolare complessità dell'appalto da affidare;**
3. alle procedure ordinarie si applicano **le riduzioni dei termini procedurali per ragioni d'urgenza** (nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma (articoli 60, comma 3; 61, comma 6; 62 comma 5; 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
4. sempre in riferimento alle procedure ordinarie per affidamento lavori, servizi e forniture si applica la semplificazione dell'avvio delle stesse anche senza l'inserimento nella programmazione di cui all'art. 21 del codice contratti pubblici (relativo il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali) a condizione **che entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto venga effettuato l'aggiornamento.**

Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti adottano il provvedimento di aggiudicazione entro il termine del 31 dicembre 2020.

È previsto che le stazioni appaltanti, riguardo ad accordi quadro di cui all'art. 54 del codice contratti pubblici, provvedano all'aggiudicazione degli appalti basati sugli accordi quadro, entro il 31 dicembre 2020 ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

PARAGRAFO 2

LAVORI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 76/2020

Il comma 4 dell'articolo 8 del D.L. n. 76/2020 reca invece disposizioni con riferimento **ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.**

Di seguito la norma con il commento di analisi e approfondimento.

Art. 8.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di

comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Commento di analisi ed approfondimento

Per questa fattispecie viene previsto:

1. **adozione in termini rapidi di 15 gg del SAL da parte del direttore dei lavori.** A seguire il certificato di pagamento entro massimo 5 gg dall'adozione del SAL. Il pagamento entro 15 gg dall'emissione del relativo certificato;
2. **riconoscimento di maggiori costi che derivano dall'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento** a seguito delle misure adottate a causa dell'emergenza Covid-19. Tali maggiori costi ricadranno sulle somme a disposizione delle SA nei quadri economici;
3. tutela delle imprese qualora si verificano impedimenti al regolare svolgimento del lavoro o esecuzione del servizio o fornitura a causa del rispetto delle misure di contenimento di cui al dl n. 6/2020 convertito in legge n. 13/2020. In tali casi si può imputare a forza maggiore ai sensi dell'art. 107 comma 4 del codice contratti pubblici.

PARAGRAFO 3

ULTERIORI NORME URGENTI

Come accennato, l'articolo 8 del decreto in commento contiene norme settoriali che impattano su diverse disposizioni del Codice dei Contratti intervenendo con modifiche a regime ed in via transitoria.

Qui di seguito gli ulteriori commi dell'articolo 8 che si ritiene utile approfondire con il relativo commento.

Art. 8.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

0a). all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono inserite le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"

0-a bis) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"

a) all'articolo 38:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attività,» sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, »;

3) al comma 3:

3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;

3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e » sono soppresse;

3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. »;

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: « 5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; »;

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;

a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti singoli, associati e le società da essi costituite"

a-ter) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;

a quater) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. »;

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a

pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. »;

c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"

c-ter) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c-quater). all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

d) all'articolo 183, comma 15:

1) al primo periodo, le parole « non presenti » sono sostituite dalle seguenti: « anche se presenti »;

2) al nono periodo, le parole « è inserito » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sia già presente » e dopo le parole « sulla base della normativa vigente » sono aggiunte le seguenti: « , è inserito in tali strumenti di programmazione ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali

interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico- economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

Commento di analisi e approfondimento

Attraverso le disposizioni del comma 5, viene estesa, come richiesto da ANCI, l'applicazione della legge 241/1990 anche alle forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore, compresi gli istituti di co-programmazione e co-progettazione previsti nel Codice del Terzo settore.

È inoltre previsto, modificando l'articolo 36 comma 1 del Codice, l'obbligo per le stazioni appaltanti (e non più la facoltà) di inserire nei bandi di gara, avvisi o inviti, relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (dove il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), specifiche clausole sociali. Ciò trova maggiore riscontro per gli affidamenti di contratti ad alta intensità di manodopera.

Vengono poi apportate una serie di significative modifiche in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti.

In particolare, la modifica sostanziale attiene al fatto che le centrali di committenza e i soggetti aggregatori devono essere qualificati **almeno** negli ambiti della progettazione e affidamento e viene espunta la necessità che siano qualificati anche per la programmazione. Viene inoltre apportata una modifica al dpcm che dovrà adottarsi per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Occorrerà l'intesa in Conferenza Unificata, sentita l'ANAC.

Tra i requisiti base per la qualificazione, nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 38, viene aggiunta la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara che viene eliminata dai requisiti premianti.

È consentito partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria non solo agli archeologi singoli, come previsto dalla normativa vigente, ma anche a professionisti associati e le società da essi costituite.

Come richiesto dall'ANCI, viene inserito un inciso all'art. 59, comma 1, del codice contratti pubblici sulla scelta delle procedure e oggetto del contratto che fa salvo quanto previsto dal titolo VII del codice del III settore (D. lgs. 117/2017) ossia la normativa specifica in materia terzo settore. Tale modifica, unitamente a quella di cui si è già detto all'articolo 30 e all'articolo 140 del Codice dei Contratti, ribadiscono la specialità delle forme di relazione che possono essere instaurata fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore in applicazione del suddetto Codice.

Vengono apportate poi modifiche all'art. 80 del codice contratti sui motivi di esclusione. La stazione appaltante ha la facoltà di escludere l'operatore economico quando dimostri che non abbia ottemperato agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e che ciò costituisca violazione grave.

Con le modifiche all'art. 83 comma 4 lett. c) del codice contratti riguardo la partecipazione degli operatori economici a procedure per l'affidamento di servizi e forniture **le SA potranno richiedere il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. In sostanza con tale modifica, in ossequio a conclusioni giurisprudenziali, si agevolano gli operatori economici ai quali si chiede la copertura assicurativa.** La richiesta della copertura nel corso della gara oltre ad essere eccessivamente onerosa per i concorrenti è del tutto superflua, mentre assume la massima rilevanza al termine della stessa.

Viene modificato, come richiesto da ANCI, l'art. 151 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, che tratta dei partenariati pubblico-privati che si possono attivare con procedura semplificata per progetti diretti a "consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili". La modifica chiarisce il fatto che non solo le amministrazioni statali (come era nel testo precedente) ma anche i Comuni, le Regioni e gli altri enti territoriali possono utilizzare queste procedure di partenariato speciale.

Inoltre, viene ampliato il raggio di azione degli strumenti di partenariato pubblico privato. L'operatore economico può presentare proposte alle amministrazioni aggiudicatrici anche per realizzazione di lavori pubblici presenti negli strumenti di programmazione già approvati. Il promotore potrà proporre progetti anche alternativi e/o migliorativi rispetto a quelli inseriti negli strumenti di programmazione.

Per accelerare l'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, **fino a 31 dicembre 2023 su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le Regioni, sentite le amministrazioni locali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura del dibattito pubblico (ex articolo 22, c. 2 del Codice e DPCM 76/2018).**

PARAGRAFO 4

LE PROROGHE DI ALCUNE NORME DEL DECRETO "SBLOCCACANTIERI"

L'articolo 8, c. 7, del D.L. n. 76/2020 proroga **fino al 31 dicembre 2021** i termini delle deroghe introdotte al Codice dei contratti dal D.L. n. 32/2019, convertito nella legge n. 55/2019.

Si riporta di seguito la norma con il commento di analisi e approfondimento.

Art. 8.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea del comma 1, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
- b) al comma 2, le parole « 30 novembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 »;
- c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.».

Commento di analisi e approfondimento

La disposizione in commento è stata fortemente voluta da Anci perché agevola il lavoro dei Piccoli Comuni e consente per un ulteriore anno il ricorso all'istituto dell'appalto integrato. Sono infatti introdotte una serie di **proroghe ulteriori a quelle disposte dal dl 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri) convertito in legge n. 55/2019, come richiesto dall'ANCI.**

Nello specifico:

- a) Proroga, fino al 31 dicembre 2021:**
- della **sospensione dell'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori**, per i Comuni non capoluogo di provincia (art. 37, c. 4 del Codice)
 - della **sospensione del divieto di appalto integrato** (art. 59, c. 1 del Codice)
 - dell'obbligo di scegliere **i commissari** tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (art. 77, c.3 del Codice)
- b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione
- c) proroga fino al **31 dicembre 2021**, del termine per **l'inversione procedimentale per l'esame dell'offerta economica ai settori ordinari**;
- d) deroga fino al **31 dicembre 2021** alle previsioni di cui all'art. 215 del codice contratti in materia di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ciò significa che il Consiglio dei Lavori Pubblici, in deroga al Codice e fino al 31 dicembre 2021, debba esprimere il proprio parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100milioni di euro.

Va ricordato che rimangono invariati i regimi transitori dettati dall'articolo 1 del D.L. n. 32/2019 e relativi a:

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: per gli anni 2019 e 2020 i

contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base del solo progetto definitivo con gli elaborati previsti dalla norma;

- riserve: fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del Codice con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo Codice;

- subappalto: fino al 31 dicembre 2020 la quota di subappalto non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto. Inoltre, fino alla stessa data è sospesa l'applicazione del comma 6 articolo 105 del Codice che prevede l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori per specifici appalti (anche in materia di concessioni).

PARAGRAFO 5

I COMMISSARI STRAORDINARI

L'articolo 9 rappresenta una revisione e potenziamento dell'Istituto dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del Decreto Sbloccacantieri.

Si riporta di seguito la norma ed il commento di analisi ed approfondimento.

Art. 9

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti

pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-

legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo. ».

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n.191,» sono inserite le seguenti: «nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, ».

3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a) del medesimo decreto legislativo.

Commento di analisi e approfondimento

Come detto, vengono introdotte modifiche all'art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019.

In particolare, vengono previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, che individuino gli interventi infrastrutturali “*caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale*” per i quali è necessario nominare uno o più Commissari, da disporre con i medesimi provvedimenti. Per queste ultime tipologie di interventi è necessario che i decreti vengano adottati previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Entro il 31 dicembre 2021 con DPCM, sulla base dei medesimi succitati criteri, possono essere individuati ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Viene prolungato il termine (**da 15 gg a 20 gg dalla richiesta**) entro il quale **le commissioni parlamentari rendono il parere** sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da individuare con il succitato dpcm.

Inoltre, prima di avviare i lavori, **il Commissario straordinario convocherà le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”**.

La **lett. b)** dell'articolo in questione, sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Nella versione precedente i Commissari straordinari nello svolgimento delle funzioni di stazioni appaltanti erano tenuti solo a rispettare le disposizioni del codice antimafia e misure di prevenzione del d.lgs. n. 150/2011, nonché attenersi ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Nel decreto in commento viene aggiunto che i Commissari possano emanare anche ordinanze e che dovranno attenersi anche ai seguenti principi contenuti nel codice contratti pubblici:

1. art. 30 principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni;
2. art. 34 criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
3. art. 42 conflitti di interesse; inoltre viene precisato che il Commissario, per l'esercizio delle funzioni provveda anche a mezzo di ordinanze
4. delle disposizioni in materia di subappalto

La **lett. c)** dell'articolo aggiunge il comma 3 bis all'articolo 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Tale nuova norma prevede l'autorizzazione all'apertura di contabilità

speciali intestate ai Commissari straordinari con la previsione che i provvedimenti di natura regolatoria adottati dagli stessi siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti.

La **lett. d)** sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del dl 32/2019. Nella versione modificata, per i Commissari straordinari, è stato eliminato il richiamo al raccordo con la Struttura di missione per il supporto alle attività del PdCM. Un'altra modifica riguarda la trasmissione dei progetti approvati da parte dei Commissari straordinari al comitato interministeriale per la programmazione economica che adesso avviene per il tramite del MIT. Le deroghe previste al comma 2 dell'articolo 4 del dl 32/2019 smi, sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, al Commissario unico nazionale per la depurazione ed ai Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale.

La **lett. e)** sostituisce il comma 5 dell'art. 4 del dl 32/2019. E' previsto che nei decreti del PdCM di cui al comma 1 dell'art. 4 dello sbloccacantieri, siano stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi, se previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 smi. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza oneri, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata **dell'Unità Tecnica Amministrativa istituita presso la presidenza del consiglio dei Ministri per l'emergenza in Campania** (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui elenco ISTAT della PP.AA. Ulteriore previsione aggiuntiva rispetto alla versione precedente è che i Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario il cui compenso è posto a carico del quadro economico delle opere, sempre entro il limite massimo di percentuale da fissare con il succitato DPCM.

Al comma 1 bis viene apportata un'integrazione riguardante la disposizione di cui all'art. 4ter comma 9 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. La norma prevede che "Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con l'integrazione apportata viene precisato che, in tali casi, il commissario opera con i poteri di cui all'art. 4 commi 2,3,3bis e 5.

Inoltre, è previsto che al commissario si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 dl n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 ovvero anche il commissario (oltre che al presidente di regione) è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti.

Per garantire l'uniformità delle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali, il comma 3 dell'articolo in commento

estende, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino all'ultimazione degli interventi, i poteri derogatori del rinnovato articolo 4 del DL n. 32/2019, a tutti i Commissari nominati sulla base di apposite di specifiche norme di legge.

Il terzo periodo della stessa disposizione, tuttavia, esclude da tale estensione di poteri *extra ordinem*, alcune fattispecie, tra cui quella dei Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città Metropolitane nominati Commissari Straordinari per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (articolo 7 ter del DL 22/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2020).

Pare evidente un non perfetto coordinamento delle norme, proprio perché l'articolo 7 ter del DL 22/2020 prevedeva che – fino al 31 dicembre 2020 – i Sindaci e i Presidenti di Provincia e delle Città Metropolitana, agissero proprio con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto Sblocantieri poi modificato dal decreto semplificazioni.

Dunque, l'interpretazione letterale della norma non può che essere quella in base al quale, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto in oggetto (17 luglio 2020) i Sindaci già Commissari Straordinari per la rapida realizzazione di interventi di edilizia scolastica non possano più operare in base alle deroghe e ai poteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 dello Sblocantieri.

Corollario giuridico di tale interpretazione è che - in ossequio al principio *tempus regit actum* - le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore del Dl semplificazioni dai Sindaci quali commissari straordinari per l'edilizia scolastica con in poteri di cui all'articolo 4 commi 2 e 3 dello Sblocantieri, possano essere portate a compimento. Inoltre, sempre per gli stessi Sindaci e con le medesime finalità acceleratorie degli interventi di edilizia scolastica, residuano le deroghe al Codice Appalti di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 7 ter del DL 22/2020 che non risulta mai stato abrogato e per cui, in sostanza, non opera più soltanto il rinvio dinamico all'articolo 4 commi 2 e 3 del Dl n. 32/2020 per sopravvenuta disposizione normativa che esclude a tale fattispecie l'applicazione di tale norma.

MODULISTICA

1. AFFIDAMENTO DIRETTO

Schema-tipo di determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 per servizi e forniture

DETERMINAZIONE N. DEL

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del *servizio/fornitura*.....
C.I.G.: – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- la deliberazione di Consiglio n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il pluriennale per gli esercizi 2020, 2021, 2022;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che:

- in datacon Delibera è stato approvato il Documento unico di programmazione – DUP;
- occorre acquisire *la fornitura/il servizio* in oggetto perché necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate al Settore/servizio (*ovvero*) per la realizzazione dell'intervento relativo a _____;
- il presente provvedimento è coerente con l'esecuzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come Codice) approvato con del per il biennio e la presente acquisizione era prevista (CUI _____);
- (*ovvero*) per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (*per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00*);
- (*ovvero*) che pur non essendo inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi e per effetto dell'art. 8, co. 1, lett. d) del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, entro il 15 ottobre 2020 si è provveduto ad un aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, per il biennio 2020-2021, nel quale è stato inserito l'approvvigionamento in oggetto (CUI _____);
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato in _____ (*ovvero*) è stato individuato nel sottoscritto _____), che possiede/possedendo i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”*;
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che:

- Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- *(per le forniture)* il presente approvvigionamento ha un valore inferiore pari a determinato..... *(il presente modello riguarda affidamenti di valore inferiore a 75.000,00 euro)*;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;
- l'Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare(Mepa, o altro Mercato elettronico, ovvero sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento), e ha individuato la ditta, la quale è risultata in grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con lo stato di emergenza in essere;
- *(per forniture)* che il prezzo praticato per la *fornitura* di è di euro e risulta congruo in quanto (verificare lo strumento utilizzato di cui al precedente paragrafo);
- *(per i servizi)* il valore del *servizio*oggetto dell'affidamento è pari ad euro determinato mediante..... *(il presente modello riguarda affidamenti di valore inferiore a 75.000,00 euro)*;
- *(per servizi)* l'Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare(Mepa, o altro Mercato elettronico, ovvero sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento), e ha individuato la dittaper l'affidamento del servizio di cui trattasi;
- *(per servizi)* in data è stata richiesta una offerta alla ditta..... al fine di acquisire il servizio come su indicato;

- (*per servizi*) in data la ditta ha presentato la propria miglior proposta per le attività di cui trattasi per un importo complessivo di euro come allegata (*importo inferiore a 75.000,00 euro*);
- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), *possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura/servizio alla dittaper l'importo complessivo di euro (oltre Iva di legge);

Considerato che la ditta è attiva nel settore (*inserire breve specifica dell'affidatario*);

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (*linee guida ANAC n° 4 e motivazioni su condizioni eccezionali per operatore uscente*);

Viste:

- la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, acquisita al registro di protocollo generale dell'ente in data _____ n. _____;
- la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'ente in data _____ n. _____;

(*eventuale, in caso di conclusione delle procedure di controllo sui requisiti*) Considerato che l'operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (*e requisiti speciali, qualora richiesti*) *N.B. per esecuzione anticipata vedere punto 4 del dispositivo di deliberazione*;

Attestato il rispetto dell'articolo 192 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla C.F. e P.IVAcon sede legale in, Via, la *fornitura*, ad esecuzione immediata, *ovvero il servizio* di, per l'importo di eurooltre iva pari a complessivi euro(senza oneri di sicurezza);
2. di impegnare la spesa totale di euro IVA compresa al cap. del bilancio 2020 impegno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
3. (*per forniture/servizi – in caso di MEPA*) di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA), secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e (*se previsti*) speciali di partecipazione, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
5. di dare atto:
- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n.....
 - che le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, per le procedure avviate fino al 31/12/2020;
 - (*verificare casistica*) che si esclude l'obbligo, per l'operatore, di rilasciare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice, in virtù dell'ulteriore sconto accordato pari ad € _____;
 - che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione.....;
 - che il Responsabile Unico del Procedimento è
 - che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Luogo e data

II DIRIGENTE

.....

2. AVVISO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Schema di avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 e smi

Art. 63 Codice dei contratti

Art.1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 e smi.

L'aggiudicazione di appalti sotto soglia tramite la procedura negoziata senza bando a termini dell'articolo 63 del Codice dei contratti, per effetto della norma transitoria dettata dall' articolo 1, c.1 lett.b) del d.l. 76/2020, si applica ai seguenti contratti:

- affidamento di forniture e servizi, ***compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria;***
- ***appalti di lavori di*** importo pari o superiore a 150.000, e fino alla soglia comunitaria. La norma prevede che vengano consultati un numero crescente di operatori economici in base all'importo dell'appalto.

È previsto che gli operatori economici vengano individuati tramite elenchi degli stessi, o indagini di mercato.

Lo schema di avviso di seguito riportato si riferisce alla individuazione di operatori economici tramite indagini di mercato. Si rammenta che le Linee guida Anac n.4 precisano che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati allo specifico appalto e non genera alcun affidamento su successivo invito.

COMUNE DI

Schema di avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 e smi

LAVORI DI

SERVIZI DI

Il Comune di intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei lavori/servizi in oggetto.

L'Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica, accessibile all'indirizzo, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l'operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di

Indirizzo:

Sito:

Dirigente responsabile:

Responsabile Unico del Procedimento:

Contatti:

DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Per una completa descrizione dell'appalto si fa riferimento al CSA, agli elaborati progettuali pubblicati

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto è così risultante:

Tipologia appalto	CPV (per prodotti e servizi)	P/S (principale o secondario, ovvero prevalente e scorporabile) art. 48 D.Lgs. n. 50/2016	Importo a base di gara	Oneri sicurezza gara

Specificare se si tratta di appalto a corpo o a misura a termini art. 3 lett. dddd) e lett. eeee) del Codice dei contratti, e se l'appalto è suddiviso in lotti.

Il costo della manodopera è stato stimato dalla stazione appaltante in euro

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. e dalle altre norme che sanciscono l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Altri requisiti

In caso di lavori indicare la categoria di lavorazione in base alla classificazione dell'allegato A al DPR 207/2010.

In caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro si richiede il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo indicati nell'articolo 90 dello stesso regolamento approvato con DPR 207.

In caso di forniture anche di servizi, indicare i seguenti requisiti:

- a) di idoneità professionale;
- b) di capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali;

come descritti nell'articolo 83 del Codice dei contratti.

A termini del nuovo comma 5-bis dell'art. 83 del Codice dei contratti, introdotto dal D.L. n.762020 e smi., ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria si può richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; ***l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico; per polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.***

TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori/servizi/forniture compresi nell'appalto e fissato in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, o di avvio dell'esecuzione.

Quanto alle modalità di consegna dei lavori e di avvio dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione, si rinvia al D. Ministero infrastrutture n. 49 del 2018.
A termini dell'articolo 8 del d.l.76 del 2020, convertito nella legge 120, per le procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, ***“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”***

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Per gli appalti sotto soglia:
prezzo più basso,

(oppure) offerta economicamente più vantaggiosa,

ex art. 1, c. 3, del D.L. 16.7.2020 n. 76 e smi.

N.B.: La discrezionalità nella scelta dei due criteri di aggiudicazione trova la sua eccezione nell'articolo 95, comma 3, del dl 76/20 che la legge di conversione conferma invece come unico criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti contratti:

- *i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/16;*
- *i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;*
- *i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.*

Per appalti sopra soglia, si applica l'articolo 95 del Codice dei contratti.

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo **Istanza - Allegato A** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica
Precisare i requisiti informatici necessari per partecipare all'appalto

In caso di partecipazione in avvalimento: (si rimanda all'articolo 89 del Codice dei contratti)

In caso di subappalto: (si rimanda all'articolo 105 del Codice dei contratti)

Fino al 31 dicembre 2020, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla stessa data è sospeso l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori (per appalti pari o sopra soglia), e la verifica in sede di gara dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti del subappaltatore.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma
entro il seguente termine perentorio: (giorno ed ora)

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica o pervenute oltre la scadenza del termine.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 5/10/15 (in relazione al valore dell'appalto) operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso tramite ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, previa verifica dei requisiti.

Nel caso in cui pervengano più di n. 5/10/15 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli operatori economici da invitare.

Il sorteggio sarà effettuato il giorno mediante l'utilizzazione di un

sistema telematico generatore di numeri casuali (oppure ...).

Non sarà invitato a presentare offerta:

- a) l'operatore economico che sia stato già invitato, o sia risultato aggiudicatario di analoga procedura finalizzata all'affidamento di un contratto avente per oggetto lavorazioni assimilabili alla medesima categoria richiesta per il presente appalto, a prescindere dell'importo, che ha avuto luogo nei mesi antecedenti la data di protocollo del presente Avviso;
- b) l'operatore economico invitato o aggiudicatario di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi che ha avuto luogo nei mesi antecedenti la data di protocollo del presente Avviso.

In tale ipotesi si procederà ad un sorteggio suppletivo.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003

Per appalti sopra soglia la procedura negoziata senza preventivo bando di gara è regolata dall'articolo 63 del Codice dei contratti. Il comma 6 dispone che le amministrazioni individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Con riguardo alla applicazione del principio di rotazione relativamente al caso di una procedura negoziata preceduta da manifestazione d'interesse, si segnala che una specificazione è intervenuta con la sentenza del TAR Cagliari n. 8 del 2020. Il giudice amministrativo ha evidenziato che "il principio di rotazione opera (e deve operare) nelle "procedure negoziate" in cui l'amministrazione appaltante "non" consente, alla fonte, la partecipazione da parte di "tutti" gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte "selezionata", da essa stessa, tramite la scelta nell'individuazione dei soggetti da invitare (...). La partecipazione, in tal caso, non è generale ma è consentita soltanto su invito." Solo in tale contesto, precisa la decisione, la presenza di una selezione ristretta dei soggetti da invitare implica il sistema della garanzia della rotazione, quando tra i candidati vi sia l'imprenditore uscente.

Allegato A

Istanza di manifestazione di interesse

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare ex Art. 63, Codice dei contratti ed Art. 1, c.1, lett. B), D. L. n. 76/2020 e smi., per l'aggiudicazione CUP/ CIG

Il sottoscritto nato a.....il....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa/operatore economico con sede legale a.....in vian.....C.F./PIVA..... pec.....tel

In nome e per conto dell'impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che sanciscono l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di al n. per le seguenti attività

.....Codice ATECO:

- che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti:

il nato a il..... in qualità di

il nato a il..... in qualità di

- che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante nell'Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione:

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti):

- che il soggetto che rappresenta possiede i seguenti requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207 del 2010:

- a)
- b)

(in alternativa ai punti precedenti)

che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata per la categoria, classificaI;

In caso di forniture/servizi specificare i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui all'articolo 8 del Codice dei contratti.

- **(solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre):** che il soggetto che rappresenta, qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d'ora che intende presentare offerta come:

mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario con le seguenti imprese
.....;

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione
.....;

oppure

consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016);

- **(solo in caso di avvalimento):** che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il soddisfacimento del seguente requisito:

.....
della seguente impresa ausiliaria:
avente sede in

- **(solo in caso di subappalto):** che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i seguenti lavori:

.....
.....;

corrispondenti ad una percentuale pari al _____%, in termini economici, dell'importo complessivo dei lavori.

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi.

_____, _____
luogo data

FIRMA DIGITALE

3. AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 1, C.2, LETT. B), D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020

- CIG

Amministrazione Aggiudicatrice:

Oggetto dell'appalto:

Luogo di esecuzione: (Codice NUTS)

Importo totale inizialmente stimato dell'appalto: (IVA esclusa). Gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a €

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

Suddivisione in lotti:

Procedura: negoziata senza bando di cui all'articolo 63 Codice dei contratti

Affidatario: per un importo contrattuale netto di €

Numero manifestazioni di interesse pervenute:

Numero manifestazioni di interesse ammesse:

Offerte pervenute:

Operatori economici ammessi:

Data affidamento:

Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara in caso di servizi/forniture: non è presente in alcuna convenzione o accordo quadro Consip/ altro

Subappalto:

Avvalimento:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale

Presentazione di ricorsi (Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi)

Soggetti invitati alla procedura:

1.
2.

Responsabile del Procedimento:

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:

APPENDICE A

FAQ

Si riporta di seguito una raccolta delle risposte ai principali quesiti pervenuti all'ANCI da parte dei Comuni.

1) Che efficacia temporale hanno le deroghe alle regole ordinarie per le procedure di affidamento, c.d. sottosoglia, di cui all'articolo 36, comma 2, e 157, comma 2, inerenti lavori, forniture e servizi inclusi gli incarichi di progettazione/direzione lavori e dell'esecuzione, del Codice dei contratti pubblici?

Le deroghe di cui agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 si applicano ai procedimenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento stesso, sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021. Per tali procedimenti si applica l'articolo 1, comma 2 del dl 76/20, convertito dalla legge n. 120/20.

2) È obbligatorio utilizzare le procedure derogatorie?

La lettura dei commi 1 e 2, dell'articolo 1 del decreto semplificazioni, fa propendere per l'obbligo, tuttavia – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento - è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie. Si è espressa in tal senso anche l'ANAC nel documento “*Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*” del 4 agosto 2020.

3) È obbligatorio il sopralluogo?

No. L'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto semplificazioni rende facoltativo il sopralluogo o la consultazione sul posto dei documenti allegati. La stazione appaltante può prevederne l'obbligatorietà per l'operatore economico, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente nel caso in cui tali adempimenti siano considerati indispensabili in relazione alla tipologia, al contenuto ed alla complessità dell'appalto.

4) È possibile ricorrere all'appalto integrato?

Il comma 7 dell'articolo 8 del dl semplificazioni consente il ricorso all'istituto dell'appalto integrato **fino al 31 dicembre 2021**. Ciò in quanto le succitate disposizioni hanno prorogato le norme del dl n. 32/19, convertito in legge n. 55/19, relative alla sospensione del divieto di appalto integrato (art. 59, c. 1, del Codice).

5) È obbligatorio procedere agli affidamenti tramite CUC per i comuni non capoluogo?

No. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto semplificazioni, fino al 31 dicembre 2021, non è obbligatorio per i Comuni non capoluogo di provincia ricorrere alla CUC (art. 37, c. 4, del Codice). Anche in questo caso sono state prorogate le norme dello Sblocacantieri relative alla sospensione dell'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori per le succitate amministrazioni. Nel caso in cui vi sia una CUC operativa che già gestiva le procedure per alcuni Comuni e le amministrazioni ritengono di continuare ad avvalersene, possono farlo. Non ci sono divieti in tal senso.

6) È obbligatorio il collegio tecnico consultivo?

Si, ai sensi dell'articolo 6 del dl semplificazioni, ma solo per gli appalti sopra soglia, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'opera.

7) Gli appalti sotto soglia possono essere aggiudicati sempre con il prezzo più basso?

No. Il decreto prevede la sostanziale equivalenza tra i due criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso. Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto semplificazioni, in caso di affidamenti tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, è fatto salvo l'articolo 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 che prevede l'aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa dei contratti:

- relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/16;
- relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
- di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

8) Nel caso di aggiudicazione del criterio del prezzo più basso, quale è il numero minimo delle offerte per procedere all'esclusione automatica?

Nel caso di aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia, come individuata attraverso i criteri di cui all'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò significa che, per far scattare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via ordinaria.

9) La pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure sottosottosoglia è obbligatorio?

Il comma 5 bis, dell'articolo 1 del decreto semplificazioni, introdotto in sede di conversione in legge, dispone – a regime – la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati per gli affidamenti diretti fino a 40mila euro. Viene infatti modificato, a carattere definitivo, il comma 2, lettera a), dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.

10) I Raggruppamenti temporanei di imprese possono partecipare alle procedure di affidamento sottosoglia?

Si. L'articolo 2 bis del dl semplificazioni, aggiunto in sede di conversione in legge, dispone che alle procedure di affidamento sottosoglia o soprasoglia, possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese. Non sono espressamente previste dalla norma altre categorie plurisoggettive di operatori economici in forma aggregata.